# Condizioni generali d'assicurazioni (CGA)

**Assicurazione collettiva di stabili REALIA, edizione marzo 2016**
Generali Assicurazioni Generali SA, 1260 Nyon

## INDICE


| A | ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE | Pagina |
|---|---|---|
| 1 | Quali sono le cose e le spese assicurati? | 2 |
| 2 | Quali sono i rischi e i danni assicurati? | 2 |
| 3 | Quali sono le prestazioni assicurati? | 4 |
| 4 | Quali sono le esclusioni generali? | 5 |
| 5 | Chi è l'avente diritto? | 5 |
| **B** | **SINISTRO** | **Pagina** |
| 1 | Che fare in caso di sinistro? | 5 |
| 2 | Come sono determinati il danno e l'indennità? | 5 |
| 3 | Quando è ridotta l'indennità? | 6 |
| 4 | Qual è la franchigia a carico dell'avento diritto? | 7 |
| 5 | Quando scade l'indennità? | 7 |



**Generali Assicurazioni**
Avenue Perdtemps 23
1260 Nyon 1

T +41 58 471 01 01
F +41 58 471 01 02
E-Mail: nonlife.ch@generali.com
generali.ch

## A ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

### 1 Quali sono le cose e le spese assicurati?

**Cose**
**1. Sono assicurati,** se sono menzionati nella polizza:
**Lo stabile/la proprietà per piani**
E' uno stabile, secondo le norme della tecnica in materia di assicurazione, ogni prodotto non mobile dell'attività edile, comprese le sue parti integranti, che è coperto da un tetto, contiene dei locali utilizzabili ed è costruito quale installazione permanente.

**Le installazioni edili**
Le installazioni edili che, pur non essendo parte integrante del fabbricato, ne fanno parte normalmente, appartengono al proprietario dello stabile e sono fissate o adattate al fabbricato in modo che non possono esserne separate senza notevole perdita di valore o senza provocare danni importanti all'edificio.

**2. Sono assicurate solo mediante convenzione particolare:**
**Le fondazioni speciali**
Le fondazioni speciali, il consolidamento scavo generale e l'impermeabilizzazione contro le acque del sottosuolo (palificazioni con trivellazione o battitura in calcestruzzo o in legno e palificazioni speciali, palizzate, palizzate a incastro e alternate, sbadacchiature e ancoraggi) sono assicurati nei limiti della somma di assicurazione convenuta a tal fine.

**Le installazioni edili**
Sono installazioni edili le opere che si trovano all'esterno dello stabile assicurato, non appartengono allo stesso ma fanno parte del complesso, quali piscine, recinti, staccionate, pergole, capanne da giardino.

**3.** Sono inoltre applicabili per la delimitazione tra beni stabili e beni mobili le **«Norme per l'assicurazione degli stabili»,** allegate al presente contratto, oppure, nei cantoni dove esiste un Istituto cantonale d'assicurazione degli stabili contro l'incendio, le direttive cantonali in merito.

**4. Non sono assicurate:**
le cose che sono o devono essere assicurate presso un Istituto cantonale d'assicurazione.

**Cose particolari**
**Sono assicurati solo mediante convenzione particolare:**
**a)** gli utensili e materiale che servono alla manutenzione dello stabile come pure all'area di quest'ultimo;

**b)** gli effeti del personale incaricato della manutenzione e della pulizia.

**Spese**
**1. Sono assicurate,** nella misura in cui derivano da un danno coperto:
**a)** le spese di perizia per la valutazione del danno;

**b)** le spese indirette conseguenti all'evento dannoso;

**c)** le spese di sgombero e di livellamento del terreno, ad esclusione tuttavia delle spese d'eliminazione e di decontaminazione nonché di riciclaggio dell'aria, dell'acqua e della terra, anche se questi sterri si trovano mescolati con cose assicurate;

**d)** le spese per la ricerca di fughe d'acqua, per scoprire le condutture avariate e per rimurare o ricoprire quelle riparate, anche se sono situate all'esterno dello stabile, purché servano esclusivamente allo stabile assicurato. Tali spese sono assicurate anche quando riguardano condutture di piscine che fanno parte dello stabile;

**e)** le spese per la posa di vetrate provvisorie;

**f)** le spese incorse allo scopo di limitare il danno, fino a concorrenza della somma d'assicurazione; nella misura in cui queste spese, addizionate all'indennità, oltrepassano la somma d'assicurazione, esse sono rimborsate solo se si tratta di spese relative a provvedimenti richiesti dalla Compagnia;

**g)** le spese di ricostituzione di documenti amministrativi inerenti allo stabile assicurato e che si trovano nello stabile in questione.

**2. Sono assicurate solo mediante convenzione particolare:**
le spese per il restauro o la ricostruzione di cose che hanno un valore artistico o storico.

**3. Non sono assicurate:**
le spese dovuto all'intervento del corpo dei vigili del fuoco, della polizia o di altri organi che sono tenuti legalmente a prestare soccorso.

### 2 Quali sono i rischi e i danni assicurati?

Secondo quanto convenuto, l'assicurazione copre i seguenti rischi:
**Incendio**
**1. Sono assicurati** i danni causati:
**a)** dal fuoco, dal fumo (effetto repentino e accidentale), dalle bruciacchiature, dal fulmine, dalle esplosioni e dalle implosioni;

**b)** dai seguenti eventi naturali: piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/ora, che abbatte alberi o scoperchia tetti che si trovano nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti del terreno (danni della natura).

Non sono danni della natura:
– quelli causati da cedimenti di terreno, cattive condizioni del terreno da costruzione, costruzione difettosa, manutenzione deficiente degli stabili, omissione di misure protettive, i movimenti di terreno dovuti a lavori di sterro, neve che scivola dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamento di corsi o di acque che, secondo l'esperienza, si ripetono;



Generali Assicurazioni Generali SA – Avenue Perdtemps 23 – 1260 Nyon 1 – Svizzera
T +41 58 471 01 01 – F +41 58 471 01 02 – generali.ch – nonlife.ch@generali.com
Società del Gruppo Assicurativo Generali, inscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026

– senza tenere conto della loro causa, i danni causati dall'acqua dei bacini artificiali o provenienti da altri impianti idraulici, o dovuti al rigurgito delle acque provenienti dalla canalizzazione;

– i danni d'esercizio con i quali secondo l'esperienza si deve contare, come quelli causati in seguito a lavori di genio civile, dalla costruzione di gallerie, durante l'estrazione di pietre, di ghiaia, di sabbia o di argilla;

– i danni causati dalla pressione della neve e riguardano esclusivamente le tegole o gli altri materiali di copertura, i comignoli, le grondaie o i tubi di scarico;

**c)** alla caduta o all'atterraggio forzato di meteoriti o altri corpi spaziali, aeromobili e veicoli spaziali o di parti di essi;

**d)** al bang supersonico.

Inoltre sono assicurati:
**e)** il rincaro ulteriore;

**f)** il sovrapprezzo per la ricostruzione successivo alle decisioni delle autorità competenti.

**2. Sono assicurati solo mediante convenzione particolare:**
**2.1 i danni causati dalla natura:**
**a)** alle costruzioni trasportabili facilmente (quali padiglioni per esposizioni o feste, tendoni, capannoni pneumatici o romboidali), alle serre e ad abitazioni mobili, compresi i loro accessori;

**b)** alle opere esterne allo stabile assicurato, quali canali, entrate, fondazioni, muri di sostegno, passerelle, piscine, ponti, banchine, rampe, terrazze, marciapiedi e gallerie;

**2.2 il reddito locativo** dello stabile.

**3. Non sono assicurati:**
**a)** i danni causati a cose esposte all'azione normale o graduale del fumo;

**b)** i danni causati a macchine, apparecchi, cavi e condutture elettrici collegati alla rete, e dovuti all'effetto dell'energia elettrica, nonché i danni dovuti al funzionamento normale degli impianti protettivi elettrici;

**c)** i danni causati dai colpi di ariete, dalla forza centrifuga e da altri fenomeni meccanici.

**Furto con scasso**
**1. Sono assicurati solo mediante convenzione particolare:**
**a)** Cose particolari e spese:
– gli attrezzi e il materiale che servono alla manutenzione e all'uso degli stabili assicurati e dei terreni che ne fanno parte;

– il danneggiamento dello stabile;

– le spese di sostituzione di serrature.

**b)** Automatici a monete in stabile d'abitazione (compreso il denaro).

**2. Disposizioni speciali che disciplinano l'assicurazione furto con scasso**
**a)** Sono assicurati i danni provati in modo evidente da tracce o da testimoni e causati da un furto con scasso, cioè furto commesso da persone che si introducono mediante scasso in uno stabile o in uno dei suoi locali, o che aprono mediante scasso un mobile che vi si trova.

È parificato al furto con scasso, il furto commesso con chiavi regolari o codici, quando il ladro se li è procurati mediante furto con scasso o rapina. E' considerata rapina il furto commesso sotto la minaccia o con uso della violenza nei confronti dello stipulante, delle persone che vivono con lui o dei suoi dipendenti, nonché ogni furto commesso in caso di incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio.

**b)** Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati dalle persone che vivono in comunione domestica con lo stipulante o da suoi dipendenti, nella misura in cui le funzioni esercitate hanno permesso loro di accedere ai locali assicurati.

**Danni d'acqua**
**1. Sono assicurati** i danni causati:
**a)** dall'acqua uscita dalle condutture che servono esclusivamente lo stabile assicurato, dagli impianti e dagli apparecchi che vi sono collegati, nonché dall'acqua proveniente dagli acquari, dai letti e materassi ad acqua e dalle fontane ornamentali situate all'interno dello stabile;

**b)** dalle infiltrazioni d'acqua attraverso le guarnizioni degli impianti sanitari;

**c)** dall'acqua piovana, dallo scioglimento della neve o del ghiaccio quando l'acqua è penetrata all'interno dello stabile attraverso il tetto o le grondaie e i tubi esterni di scarico;

**d)** dal rigurgito dell'acqua della rete fognaria e dall'acqua delle falde freatiche all'interno dello stabile;

**e)** dalla fuoruscita di acqua e di altri liquidi dagli impianti di riscaldamento e dalle cisterne, dagli impianti frigoriferi e dagli scambiatori termici e/o da pompe di calore con circuito chiuso destinati a raccogliere il calore naturale proveniente dal sole, dalla terra, dalle acque sotterranee, dall'aria ambiente e da altre sorgenti dello stesso tipo, che fanno parte dello stabile assicurato;

**f)** dal gelo, ossia le spese per la riparazione e il disgelo di apparecchi e installazioni idrauliche danneggiati, che sono collegati all'interno dello stabile nonché le condutture nel terreno fuori dallo stabile, ma interrate nel suolo, se servono esclusivamente allo stabile assicurato.



Generali Assicurazioni Generali SA – Avenue Perdtemps 23 – 1260 Nyon 1 – Svizzera
T +41 58 471 01 01 – F +41 58 471 01 02 – generali.ch – nonlife.ch@generali.com
Società del Gruppo Assicurativo Generali, inscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026

Inoltre sono assicurati:
**g)** il rincaro ulteriore;

**h)** il costo effettivo della perdita d'acqua dopo il contatore generale o individuale;

**i)** la perdita di reddito locativo. Per gli stabili o parti di stabile, l'assicurazione copre la perdita di reddito risultante dall'impossibilità di utilizzare i locali danneggiati per un periodo massimo di 12 mesi. Il reddito locativo lordo dedotto delle spese risparmiate è determinante. Questa garanzia non è valevole per l'assicurazione di alberghi, ristoranti ed altri edifici simili, né per case e appartamenti di vacanza.

**2. Non sono assicurati:**
**a)** i danni alle facciate (muri esterni, compresa l'isolazione), al tetto (costruzione portante, copertura, isolazione), il disgelo e le riparazioni alle grondaie e ai tubi esterni di scarico, le spese per lo sgombero della neve e del ghiaccio. Non sono nemmeno assicurati i danni causati dalla penetrazione d'acqua all'interno dello stabile attraverso abbaini aperti o aperture praticate nel tetto in occasione di lavori di costruzione, trasformazione o d'altro genere;

**b)** i danni sopravvenuti durante il riempimento o durante i lavori di revisione delle cisterne, degli impianti di riscaldamento o di raffreddamento;

**c)** i danni causati agli impianti frigoriferi dal gelo che producono;

**d)** i danni causati agli impianti frigoriferi dal gelo che producono;

**e)** i danni causati dalla manutenzione deficiente degli stabili o dall'omissione delle misure di difesa;

**f)** i danni causati dal rigurgito, e di cui è responsabile il proprietario della canalizzazione;

**g)** i danni consecutivi al fuoco, al fumo, alle bruciacchiature, al fulmine, alle esplosioni, alle implosioni, agli eventi naturali, alla caduta o all'atterraggio forzato di aerei e veicoli spaziali o di parti di essi, al bang supersonico.

**Rottura dei vetri**
**1. E' assicurata:**
la rottura di vetrate che fanno parte dello stabile e sono ad esso unite in modo fisso. Secondo ciò che è stato convenuto, l'assicu- razione si estende a tutte le vetrate dello stabile, o a quelle dei locali comuni, o esclusivamente a quelle designate nella polizza. Sono assimilati al vetro altri materiali, quali il plexiglas, le materie plastiche e simili.

Inoltre sono assicurati:
**a)** i rivestimenti murali in vetro;

**b)** le cupole in materiale sintetico;

**c)** i vetri di collettori solari;

**d)** le pitture, le iscrizioni, le tinte e le vernici su vetrate.

**2. Sono assicurate solo mediante convenzione particolare:**
**a)** le rotture di insegne aziendali o pubblicitarie, i tubi luminosi o fluorescenti (neon);

**b)** i lavabi, lavandini, bidè, orinatoi e vasi dei gabinetti, compresi i relativi serbatoi;

**c)** i vetri artistici;

**d)** i vetri con disegni incisi e vetri corrosi.

**3. Non sono assicurati:**
**a)** i danni dovuti agli spostamenti di vetri, ad altri lavori realizzati su questi ultimi o sulle loro cornici;

**b)** i danni causati da lavori edili allo stabile;

**c)** i danni sulle superfici quali scalfitture, squamature o schegge di saldature, danni alla levigatura, e tutte le scollature di strati superficiali;

**d)** i danni ai vetri concavi, alle lampade di ogni genere e alle lampadine elettriche;

**e)** i danni alle superfici in vetro ceramiche e ai rivestimenti in pietra;

**f)** i danni alle apparecchiature elettriche e meccaniche di installazioni automatiche di gabinetto (motore, cavo, ecc.);

**g)** i danni consecutivi al fuoco, al fumo, alle bruciacchiature, al fulmine, alle esplosioni, alle implosioni, agli eventi naturali, alla caduta o all'atterraggio forzato di aerei e veicoli spaziali o di parti di essi, al bang supersonico.

## 3 Quali sono le prestazioni assicurati?

**1. Valore assicurato**
L'assicurazione è conclusa al valore a nuovo, salvo che sia stata convenuta la copertura al valore attuale.

**2. Adattamento automatico della somma di assicurazione**
Salvo convenzione contraria, la somma di assicurazione e il premio saranno adattati annualmente, nel corso della durata contrattuale, all'indice del costo di costruzione applicabile nel cantone dove è situato il rischio (l'indice iniziale è indicato nella polizza); questo adattamento interverrà alla scadenza annua del premio.

Le limitazioni di somma contenute nelle condizioni generali e nelle eventuali assicurazioni complementari restano invariate.

**3. Limitazioni di somme**
Se le condizioni generali prevedono limitazioni di somme per una determinata garanzia, il diritto all'indennità per lo stesso evento indennizzabile esiste una volta sola, anche se tale garanzia è prevista in diverse polizze.



Generali Assicurazioni Generali SA – Avenue Perdtemps 23 – 1260 Nyon 1 – Svizzera
T +41 58 471 01 01 – F +41 58 471 01 02 – generali.ch – nonlife.ch@generali.com
Società del Gruppo Assicurativo Generali, inscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026

### 4 Quali sono le esclusioni generali?

**Non sono assicurati:**

**a)** i danni che sopravvengono in occasione degli eventi seguenti: guerra, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, disordini interni (atti violenti contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure adottate per porvi rimedio, inoltre in caso di terremoti ed eruzioni vulcaniche;

**b)** i danni causati dall'energia nucleare.

Tuttavia la copertura d'assicurazione sussiste se l'avente diritto prova che i danni non hanno nessun rapporto coi suddetti eventi.

Nell'assicurazione **rottura dei vetri,** sono tuttavia coperti i danni che sopravvengono in occasione di disordini, agli stabili adibiti ad uso esclusivo d'abitazione.

### 5 Chi è l'avente diritto?

Salvo convenzione contraria, lo stipulante è considerato quale avente diritto.

Inoltre, di fronte ai **creditori pignoratizi** il cui diritto di pegno è iscritto nel Registro Fondiario o che hanno notificato per iscritto il loro diritto alla Compagnia e non sono coperti per le loro pretese dal patrimonio del debitore, la Compagnia risponde fino a concorrenza dell'indennità, anche quando l'avente diritto perde totalmente o parzialmente il suo diritto all'indennità.

Questa disposizione non è applicabile se il creditore pignoratizio è lui stesso l'avente diritto o se ha provocato il danno intenzionalmente o per colpa grave.

## B SINISTRO

### 1 Che fare in caso di sinistro?

L'avente diritto deve:

**a)** avvisare subito la Compagnia;

**b)** dare alla Compagnia, per iscritto, tutte le informazioni sulla causa, la gravità e le circostanze del sinistro, e consentirle di fare le inchieste utili a tale scopo;

**c)** dare le indicazioni che giustificano il diritto all'indennità e l'estensione dell'obbligo di risarcimento;

**d)** fare il possibile, durante e dopo il sinistro, per conservare e salvare le cose assicurate e per limitare il danno; a tale scopo, egli rispetterà le istruzioni della Compagnia;

**e)** non effettuare sulle cose danneggiate modificazioni che potrebbero rendere più difficile o impossibile la determinazione della causa del sinistro o della gravità del danno, a meno che tali modificazioni servano a ridurre il danno o siano effettuate nel pubblico interesse.

In caso di furto, egli deve inoltre:

**f)** avvisare subito la polizia, chiedere l'apertura di un'inchiesta ufficiale e non far sparire o modificare le tracce di scasso senza il consenso della polizia;

**g)** prendere al meglio e secondo le istruzioni della polizia o della Compagnia tutte le misure necessarie per scoprire il colpevole e ricuperare gli oggetti rubati;

**h)** informare senza indugio la Compagnia se degli oggetti rubati sono stati ritrovati, o se ci sono notizie in merito.

### 2 Come sono determinati il danno e l'indennità?

**1. Come si determina il danno?**

L'avente diritto deve provare l'importanza del danno. La somma assicurata non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al momento del sinistro. Nell'assicurazione per conto di terzi, il danno è valutato esclusivamente dallo stipulante e dalla Compagnia.

Il danno è stimato di comune accordo tra le parti. Se non si raggiunge un accordo, il danno è determinato da un perito comune, designato per iscritto tra le parti, o mediante la procedura di perizia. Quest'ultima si svolge ai sensi dell'art. 12 delle Disposizioni Comuni.

La Compagnia può fare effettuare le riparazioni necessarie dagli artigiani che nomina, oppure versare l'indennità in contanti. Non è obbligata a riprendere le cose salvate, danneggiate o ritrovate.

**2. Come si calcola l'indennità?**

**2.1 Per gli stabili**

**a)** L'indennità per gli stabili assicurati è calcolata in base al loro valore di risarcimento al momento del sinistro, deduzione fatta del valore dei resti. Per valore di risarcimento s'intende il valore locale di costruzione (valore a nuovo).

In caso di danni parziali, l'indennità è limitata al costo effettivo delle spese di riparazione.

In caso d'assicurazione al valore attuale, è defalcata la diminuzione del valore edilizio, verificatasi dopo la costruzione. Il valore dei resti è calcolato nello stesso modo.



Generali Assicurazioni Generali SA – Avenue Perdtemps 23 – 1260 Nyon 1 – Svizzera
T +41 58 471 01 01 – F +41 58 471 01 02 – generali.ch – nonlife.ch@generali.com
Società del Gruppo Assicurativo Generali, inscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026

**b)** Se lo stabile non è ricostruito entro due anni nel medesimo luogo, nelle stesse proporzioni e per la stessa destinazione, l'indennità non può superare il valore venale. Ciò vale anche per il caso in cui la ricostruzione non è effettuata dall'avente diritto, dai suoi successori legali in virtù del diritto di famiglia o di successione, o da una persona che possedeva, al momento del sinistro, un titolo legale per l'acquisto dello stabile.

**c)** Nel caso in cui le autorità competenti rifiutano il permesso di ricostruzione nel medesimo luogo, questa può essere fatta in altro luogo dello stesso comune o di quello vicino. La limitazione al valore venale non è applicata. La ricostruzione deve tuttavia essere fatta nelle stesse proporzioni e per la stessa destinazione.

**2.2 Per i proventi e le spese**
Sono determinanti:

**a)** per l'assicurazione del reddito locativo: la perdita di reddito risultante dall'impossibilità di utilizzare i locali danneggiati durante il periodo della garanzia convenuta nella polizza; in assenza di convenzione particolare, però, al massimo una pigione annua;

**b)** per l'assicurazione delle spese di sgombero: fino a concorrenza della somma d'assicurazione definita nella polizza, le spese necessarie per lo sgombero dei resti delle cose assicurate, per il loro trasporto fino al più vicino luogo appropriato per il loro deposito, come anche le spese di smaltimento e distruzione. Sono pure rifuse le spese per la demolizione di resti dichiarati senza valore dai periti incaricati della stima del danno;

**c)** per l'assicurazione del rincaro ulteriore: l'aumento dei costi di costruzione che si verifica tra la sopravvenienza del sinistro e l'esecuzione dei lavori di ricostruzione. La garanzia è limitata a due anni a partire dell'evento che ha causato il danno. Sono rifuse soltanto le spese effettivamente sostenute, al massimo fino a concorrenza della somma d'assicurazione definita nella polizza;

**d)** per le spese di perizia: gli onorari, secondo le norme SIA, di un perito designato dall'avente diritto, fino a concorrenza del 5 % del danno, al massimo però CHF 10 000.–;

**e)** per le spese indirette: le spese di sorveglianza e quelle relative a provvedimenti d'urgenza che si sono dovuti adottare in seguito ad un evento assicurato, come pure le spese effettive per lo spostamento o il deposito di mobili, rese necessarie dalla riparazione dello stabile; le spese indirette sono rimborsate fino a concorrenza del 10 % del danno, al massimo però fino a CHF 10 000.–;

**f)** per le spese di ricerca di fughe d'acqua e di scopritura: le spese incorse per raggiungere e scoprire le condutture, fino a concorrenza della somma d'assicurazione definita nella polizza;

**g)** per la perdita d'acqua: il costo effettivo fatturato dal fornitore, fino a concorrenza di CHF 10 000.–;

**h)** per gli utensili e materiale: il valore di rimpiazzo degli utensili e del materiale assicurati al momento del sinistro, fatta deduzione del valore dei resti, fino a concorrenza della somma d'assicurazione definita nella polizza. In caso di danno parziale, soltanto le spese di riparazione sono rimborsate. Le cose non più utilizzate sono rimborsate al valore attuale;

**i)** per gli effetti del personale incaricato della manutenzione e della publizia: il valore di rimpiazzo degli effetti al momento del sinistro, fatta deduzione dei resti, fino a concorrenza della somma d'assicurazione definita nella polizza. In caso di danno parziale, soltanto le spese di riparazione sono rimborsate. Le cose che non sono più utilizzate sono rimborsate al valore attuale;

**j)** le spese di ricostituzione di documenti amministrativi inerenti allo stabile assicurato e che si trovano nello stabile in questione, fino a concorrenza di CHF 10 000.–;

**k)** per il danneggiamento dello stabile: le spese di riparazione effettive;

**l)** per gli automatici a monete in stabili d'abitazione: il valore di sostituzione del distributore automatico a monete al momento del sinistro, dedotto del valore dei resti. In caso di danno parziale, sono rimborsate solo le spese di riparazione. Le cose che non sono più utilizzate sono rimborsate al valore attuale. Il denaro contante è assicurato solo fino a concorrenza di CHF 1 000.– per automatico;

**m)** per le spese di cambiamento delle serrature: le spese incorse per cambiare o sostituire le chiavi e le serrature nei luoghi d'assicurazione designati nella polizza, nel caso in cui le chiavi siano rubate durante un furto con scasso o una rapina;

**n)** per il sovrapprezzo di ricostruzione: le spese supplementari derivanti dalle disposizioni di diritto pubblico, vale a dire i costi per la riparazione degli stabili assicurati, interessati dal sinistro, nella misura in cui questi costi sono stati assunti a causa delle suddette disposizioni e che superino le spese di riparazione che si sarebbero registrate normalmente, fino a concorrenza del 10 % del danno.

## 3 Quando è ridotta l'indennità?

**1. In caso di sottoassicurazione**

**a)** L'indennità è calcolata separatamente per ogni stabile ed è limitata dalla somma assicurata.

**b)** In caso di danni parziali, se la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno è risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore di risarcimento.

Tuttavia la Compagnia rinuncia ad applicare la sottoassicurazione per i danni che ammontano fino al 10 % della somma assicurata, ma al massimo a CHF 20 000.–.



Generali Assicurazioni Generali SA – Avenue Perdtemps 23 – 1260 Nyon 1 – Svizzera
T +41 58 471 01 01 – F +41 58 471 01 02 – generali.ch – nonlife.ch@generali.com
Società del Gruppo Assicurativo Generali, inscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026

In applicazione delle disposizioni legali, tale rinuncia non vale per l'assicurazione dei danni causati da eventi naturali.

**c)** Le indennità per garanzie complementari sono versate oltre la somma d'assicurazione dello stabile.

**d)** Per l'assicurazione al primo rischio, il danno è risarcito fino alla somma d'assicurazione convenuta, senza tenere conto di un'eventuale sottoassicurazione.

**2. In caso d'eventi naturali**

**a)** Se le indennità che tutte le Compagnie autorizzate ad esercitare in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein devono versare, in caso d'evento assicurato, ad un solo stipulante, superano i CHF 25 milioni, tali indennità non dovranno superare insieme quest'importo.

Se le indennità che tutte le Compagnie autorizzate ad esercitare in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein devono versare per un evento assicurato sono superiori a CHF 1 miliardo, le indennità ai vari aventi diritto saranno ridotte in modo tale da non essere superiori, insieme, a quest'importo.

Le indennità per i danni al mobilio e i danni allo stabile non sono cumulabili.

Queste limitazioni della garanzia non si applicano ai danni naturali secondo l'articolo A2, cifra 2.1, assicurati con una convenzione speciale.

**b)** I danni separati nel tempo e nello spazio costituiscono un solo ed unico evento quando hanno la stessa causa atmosferica o tettonica.

## 4 Qual è la franchigia a carico dell'avento diritto?

**1. Eventi naturali**

L'avente diritto sopporterà il 10 % dell'indennità. La franchigia sarà di CHF 1 000.– al minimo e di CHF 10 000.– al massimo, se si tratta di stabili che servono esclusivamente ad abitazione o per l'agricoltura. Per tutti gli altri stabili, la franchigia ammonta a CHF 2 500.– al minimo, e a CHF 50 000.– al massimo.

La franchigia sarà detratta una volta per ogni evento per l'assicurazioni del mobilio e una volta per ogni evento per l'assicurazione degli stabili. Se un evento colpisce diversi stabili dello stesso stipulante, soggetti a franchigie differenti, si applica la franchigia più alta.

**2. Bruciacchiature**

L'avente diritto sopporterà CHF 500.– dell'indennità per evento.

**3. Furto con scasso**

L'avente diritto sopporterà CHF 200.– dell'indennità per evento.

## 5 Quando scade l'indennità?

L'indennità scade quattro settimane dopo che la Compagnia ha ricevuto le informazioni che le consentono di fissare l'importo del danno e di stabilire il proprio obbligo. Quattro settimane dopo il sinistro, il minimo dovuto in ogni caso può essere richiesto a titolo d'acconto.

L'obbligo di pagare che incombe alla Compagnia è differito fintantoché una colpa dello stipulante o dell'avente diritto impedisce la determinazione o il pagamento dell'indennità.

In particolare l'indennità non è scaduta fintantoché

– ci sono dei dubbi sulla qualità dell'avente diritto per ricevere il pagamento;

– lo stipulante o l'avente diritto è oggetto di un'inchiesta di polizia o di una procedura penale a causa del sinistro, e se tale procedura non è terminata.



Generali Assicurazioni Generali SA – Avenue Perdtemps 23 – 1260 Nyon 1 – Svizzera
T +41 58 471 01 01 – F +41 58 471 01 02 – generali.ch – nonlife.ch@generali.com
Società del Gruppo Assicurativo Generali, inscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026